

art. 37 - Divieto di accaparramento di clientela

Art. 37 - Divieto di accaparramento di clientela -codice deontologico forense

Art. 37 - Divieto di accaparramento di clientela

1. L'avvocato non deve acquisire rapporti di clientela a mezzo di agenzie o procacciatori o con modi non conformi a correttezza e decoro.
2. L'avvocato non deve offrire o corrispondere a colleghi o a terzi provvigioni o altri compensi quale corrispettivo per la presentazione di un cliente o per l'ottenimento di incarichi professionali.
3. Costituisce infrazione disciplinare l'offerta di omaggi o prestazioni a terzi ovvero la corresponsione o la promessa di vantaggi per ottenere difese o incarichi.
4. È vietato offrire, sia direttamente che per interposta persona, le proprie prestazioni professionali al domicilio degli utenti, nei luoghi di lavoro, di riposo, di svago e, in generale, in luoghi pubblici o aperti al pubblico.
5. È altresì vietato all'avvocato offrire, senza esserne richiesto, una prestazione personalizzata e, cioè, rivolta a una persona determinata per un specifico affare.
6. La violazione dei doveri di cui ai commi precedenti comporta l'applicazione della sanzione disciplinare della censura.

PRECEDENTE FORMULAZIONE

art. 19 Divieto di accaparramento di clientela (articolo modificato con delibera 18.01.2007)

E' vietata ogni condotta diretta all'acquisizione di rapporti di clientela a mezzo di agenzie o procacciatori o con modi non conformi alla correttezza e decoro.

I. L'avvocato non deve corrispondere ad un collega, o ad un altro soggetto, un onorario, una provvigione o qualsiasi altro compenso quale corrispettivo per la presentazione di un cliente.

II. Costituisce infrazione disciplinare l'offerta di omaggi o prestazioni a terzi ovvero la corresponsione o la promessa di vantaggi per ottenere difese o incarichi.

III – E' vietato offrire, sia direttamente che per interposta persona, le proprie prestazioni professionali al domicilio degli utenti, nei luoghi di lavoro, di riposo, di svago e, in generale, in luoghi pubblici o aperti al pubblico.

IV – E' altresì vietato all'avvocato offrire, senza esserne richiesto, una prestazione personalizzata e, cioè, rivolta a una persona determinata per un specifico affare.

art. 37 - Divieto di accaparramento di clientela

art.19.Divieto di accaparramento di clientela

È vietata l'offerta di prestazioni professionali a terzi e in genere ogni attività diretta all'acquisizione di rapporti di clientela, a mezzo agenzie o procacciatori o altri mezzi illeciti.

* I. - L'avvocato non deve corrispondere ad un collega, o ad un qualsiasi altro soggetto, un onorario, una provvigione o qualsiasi altro compenso quale corrispettivo per la presentazione di un cliente.

* II. - Costituisce infrazione disciplinare l'offerta di omaggi o di prestazioni a terzi ovvero la corresponsione o promessa di vantaggi per ottenere difese o incarichi.

Documenti collegati:

[Pagamento del compenso - Corte di Cassazione \(pres. D'Ascola, rel. Tricomi\), SS.UU., ordinanza n. 11519 del 2 maggio 2025](#)

Azione contro il cliente e la parte assistita per il pagamento del compenso: l'obbligo di rinunciare agli incarichi è inderogabile Ai sensi dell'art. 34 cdf, l'avvocato per poter agire nei confronti del cliente per il pagamento delle proprie prestazioni professionali, deve previamente rinunciare

[Accaparramento di clientela - Consiglio Nazionale Forense \(pres. f.f. Feliziani, rel. Arnau\), sentenza n. 219 del 27 maggio 2024](#)

Vietato offrire prestazioni professionali "personalizzate" non richieste Costituisce violazione del divieto di accaparramento di clientela (art. 37 cdf), perché lede la dignità e il decoro della professione, il comportamento dell'avvocato che, senza esserne richiesto, offra una prestazione

[Accaparramento di clientela - Consiglio Nazionale Forense \(pres. f.f. Corona, rel. Carello\), sentenza n. 130 del 8 aprile 2024](#)

L'accaparramento di clientela attraverso l'offerta di prestazioni professionali gratuite ovvero ad un costo simbolico Costituisce illecito disciplinare l'informazione, diffusa anche attraverso siti internet, fondata sull'offerta di prestazioni professionali gratuite ovvero a prezzi simbolici o

[Accaparramento di clientela - Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 130 del 8 aprile 2024](#)

Offerta di prestazione professionali gratuite Viola il divieto di cui all'art. 37, co.1, c.d.f. il comportamento del professionista che offra prestazioni reiteratamente qualificate gratuite, senza alcun cenno al pur previsto rimborso delle spese a carico degli assistiti, con richiamo

art. 37 - Divieto di accaparramento di clientela

strumentale

[Il COA di Pavia formula un quesito in materia di rilevanza deontologica della condotta degli avvocati che prestino il proprio servizio, gratuitamente o a carico degli enti, presso sportelli legali istituiti da Comuni, chiedendo, in particolare, di esprim](#)

Il COA di Pavia formula un quesito in materia di rilevanza deontologica della condotta degli avvocati che prestino il proprio servizio, gratuitamente o a carico degli enti, presso sportelli legali istituiti da Comuni, chiedendo, in particolare, di esprimere parere sul contenuto di proprie circolari

[conflitto di interessi anche solo potenziale - Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 24 aprile 2018, n. 38](#)

Illecito agire in conflitto di interessi anche solo potenziale - Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 24 aprile 2018, n. 38 L'art. 37 c.d.f. (ora, 24 ncdf) mira ad evitare situazioni che possano far dubitare della correttezza dell'operato dell'avvocato e, quindi, perché si verifichi l'

[Rubrica giornalistica e accaparramento di clientela - deontologia avvocato Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 10 giugno 2014, n. 83](#)

Rubrica giornalistica e accaparramento di clientela - Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 10 giugno 2014, n. 83 L'avvocato che curi una rubrica giornalistica non può indicare in calce alla stessa i recapiti del proprio studio al fine dell'invio diretto della corrispondenza, in quanto

[Rapporti con i colleghi – Accaparramento di clientela - Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 15 dicembre 2006, n. 16165](#)

Avvocato – Norme deontologiche – Rapporti con i colleghi – Accaparramento di clientela - Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 15 dicembre 2006, n. 16165 Atteso che, ai sensi dell'art. 19 c.d.f., costituiscono atti di accaparramento, come tali vietati, l'offerta di prestazioni e ogni

fine

art. 37 - Divieto di accaparramento di clientela
